

**PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ED ENEL ITALIA SRL PER LA PROMOZIONE DELL'USO EFFICIENTE DELL'ENERGIA, DELLA PRODUZIONE DA FONTI RINNOVABILI E DELLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DI GAS SERRA IN ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO REGIONALE**

*Atto sottoscritto digitalmente  
tra*

Regione Emilia-Romagna (nel seguito "Regione"), rappresentata da Palma Costi, Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma

e

ENEL ITALIA SRL (nel seguito "ENEL") rappresentata da

---

---

Premesso:

- che gli Enti firmatari, in sintonia con gli indirizzi di politica energetica nazionale e della Unione Europea, assumono come obiettivi condivisi:
  - a) il risparmio energetico e l'uso efficiente delle risorse;
  - b) la valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili;
  - c) lo sviluppo dei sistemi di generazione distribuita;
  - d) la riduzione degli impatti ambientali e territoriali delle attività energetiche;
  - e) la sicurezza, l'affidabilità, la continuità e l'economicità degli approvvigionamenti energetici in quantità commisurata al fabbisogno regionale;
  - f) il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei servizi di pubblica utilità nonché dei servizi energetici rivolti all'utenza finale;
  - g) il miglioramento delle prestazioni energetiche dei sistemi territoriali;
  - h) lo sviluppo di sistemi di distribuzione dell'energia flessibili e "intelligenti" (*smart grid*) in grado di gestire con la massima efficienza i flussi di energia

provenienti dalle diverse fonti, ottimizzandone l'utilizzo e garantendo in ogni momento l'equilibrio e la sicurezza del sistema;

- i) l'associazione sinergica dei suddetti interventi di "flessibilizzazione" delle reti con l'adozione di sistemi di misura "intelligenti" dell'energia erogata (*smart meters*), con servizi innovativi e con la realizzazione di infrastrutture per la mobilità elettrica, al fine di realizzare in determinate aree urbanizzate l'ossatura fondamentale di una "*smart city*", comunità caratterizzata dalla disponibilità di un insieme organico di infrastrutture, servizi, tecnologie in grado di coniugare armonicamente efficienza energetica, tutela dell'ambiente, sviluppo economico sostenibile, uso razionale delle risorse, qualità della vita urbana;
  - j) lo sviluppo di attività di ricerca applicata e la traduzione dei risultati della ricerca in innovazione diffusa;
  - k) il concorso agli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas serra per la difesa del clima globale;
- che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di competenza in materia di energia ed ambiente, informa la propria attività al metodo della concertazione e partecipazione delle istanze di rilevanza economica e sociale;
  - che la Regione, in attuazione ed in coerenza con i propri strumenti di pianificazione ed in particolare con il Piano Energetico Regionale e i relativi piani triennali di attuazione, intende collaborare in sinergia con tutti i soggetti che a diverso titolo perseguono, in materia di fabbisogno energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, gli stessi obiettivi, con modalità trasparenti e non discriminatorie, nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia della concorrenza e del libero mercato.

Visti:

- la Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;

- la Direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sul rendimento energetico nell'edilizia;
- la Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia;
- la Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici;
- la Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- la Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia;
- la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia;
- la Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica, che modifica la direttiva 2009/125/CE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 recante "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 recante "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144";
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 recante "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità";
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 di "Riordino del settore energetico";
- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 recante disposizioni in merito alle prestazioni energetiche ed alla certificazione energetica degli edifici nonché

all'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione;

- il D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 recante "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 21 dicembre 2007 di revisione ed aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004 emanati dal Ministero per le Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e Tutela del territorio relativi alla determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica;
- il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici";
- il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 18 dicembre 2008 recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'articolo 2, comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia";
- il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 22 recante "Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99";
- il D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56 recante "Usi finali dell'energia e i servizi energetici - Modifiche al D.Lgs. 115/2008";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 marzo 2013 recante l'approvazione della "Strategia energetica nazionale";
- il D.Lgs. 4 luglio 2014, n. 102 recante "Attuazione della direttiva 2012/27/CE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE";

- il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e della difesa recante "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici";
- il decreto del 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione recante "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici";
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 recante "Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 14 novembre 2007, n. 141 recante "Approvazione del piano energetico regionale";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 4 marzo 2008, n. 156 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici", per le parti ancora in vigore;
- la propria deliberazione 28 marzo 2011, n. 365 recante "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra la Regione Emilia-Romagna ed ENEL SPA per la promozione dell'uso efficiente dell'energia, della produzione da fonti rinnovabili e della riduzione delle emissioni nel quadro del Piano Energetico Regionale";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 26 luglio 2011, n. 50 recante l'approvazione del secondo piano triennale di attuazione del Piano Energetico Regionale;
- la Legge regionale 27 giugno 2014, n. 7 recante modifiche alla Legge regionale n. 26/2004;
- la propria deliberazione 20 luglio 2015, n. 967 recante "Approvazione dell'Atto di coordinamento tecnico regionale per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici";

- la propria deliberazione 7 settembre 2015, n. 1275 recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici (certificazione energetica)";

Considerato che:

a) ai sensi della L.R. n. 26/04 e s.m.i. competono alla Regione:

- la promozione di attività di ricerca applicata, nonché di attività sperimentali e dimostrative, anche attraverso specifiche convenzioni con enti e istituti di ricerca;
- lo sviluppo e la qualificazione di servizi energetici di interesse regionale;
- l'individuazione delle utenze di interesse pubblico per le quali prevedere misure volte a migliorare la sicurezza e la continuità degli approvvigionamenti, anche sulla base di accordi con le imprese del settore;
- la concessione di contributi per la progettazione, la realizzazione e il monitoraggio di impianti e sistemi con caratteristiche innovative per aspetti tecnici, gestionali o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili o assimilate di energia ovvero sistemi a basso consumo specifico di energia e ridotto impatto ambientale, l'adozione di misure di risparmio energetico e di efficienza energetica anche di tipo innovativo presso gli edifici pubblici e gli impianti produttivi;
- la promozione di attività di informazione e orientamento riguardo alle tecnologie e ai sistemi operativi e gestionali per ridurre i consumi di energia e migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia a parità di servizio reso;
- l'adozione di indirizzi programmatici, compresa la fissazione di specifici obiettivi di uso razionale dell'energia e valorizzazione delle fonti rinnovabili e l'individuazione di aree territoriali, settori e tipologie prioritarie di intervento, nel cui rispetto operano le imprese dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas naturale, in conformità alle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,

nonché dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000;

b) ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 26/04 e s.m.i.:

- gli esercenti i servizi di distribuzione di energia elettrica e gas naturale, operanti sul territorio regionale, presentano ogni anno alla Regione il quadro complessivo degli interventi previsti dalla propria programmazione, compresi gli interventi di sviluppo e manutenzione delle reti e di mitigazione delle criticità ambientali e territoriali ad esse connesse, unitamente all'elenco delle autorizzazioni richieste;
- la Regione e gli Enti locali operano, per quanto di competenza, per garantire l'accesso a procedure celeri e trasparenti agli interventi di sviluppo, adeguamento e riqualificazione delle reti energetiche regionali, coerenti con gli strumenti di pianificazione territoriale, assicurando l'armonizzazione e l'integrazione dei propri compiti e funzioni;

c) ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 26/04 e s.m.i.:

- gli operatori di servizi energetici formulano il piano annuale delle iniziative volte a conseguire gli obiettivi specifici ad essi assegnati con riferimento agli obblighi di incremento dell'efficienza energetica degli usi finali dell'energia ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 164 del 2000 e lo trasmettono ogni anno alla Regione e agli enti locali interessati allegando per gli interventi da realizzarsi nel territorio regionale l'elenco delle autorizzazioni richieste;
- la Regione e gli Enti locali operano, per quanto di competenza, per garantire agli interventi di razionalizzazione energetica e valorizzazione delle fonti rinnovabili l'accesso a procedure autorizzative celeri e trasparenti, assicurando il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione dei propri compiti e funzioni;
- la Regione promuove accordi con gli operatori dei servizi al fine di coordinare le modalità di raggiungimento degli obiettivi di incremento dell'efficienza energetica posti dalle norme nazionali.

Richiamate le previsioni del PER, per quello che riguarda in particolare:

- la costituzione di un tavolo regionale di confronto e coordinamento tra i diversi operatori del mercato energetico per verificare le condizioni e gli strumenti per ridurre gli ostacoli al conseguimento degli obiettivi di politica energetica regionale;
- la promozione di accordi tra la Regione, i soggetti obbligati e gli operatori dei servizi accreditati ad operare nel mercato dei TEE, con l'intento di creare un terreno favorevole allo sviluppo di progetti coerenti con gli obiettivi posti dal PER e in grado di accedere ai TEE, accordi che potranno riguardare in particolare:
  - a) l'attivazione di una banca dati regionale relativa alle manifestazioni di interesse espresse dagli utenti finali in ordine ad interventi di risparmio energetico, con particolare riferimento ai piani-programmi promossi dagli Enti locali ai sensi degli artt. 3 e 4 della L.R. n. 26/04 s.m.i.;
  - b) l'attivazione di conferenze di servizi per il coordinamento e l'integrazione dei procedimenti amministrativi e per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione degli interventi;
  - c) il regime di sostegno che potrà essere accordato dalla Regione ai progetti energetici di interesse pubblico focalizzando gli interventi alla riduzione delle emissioni di gas serra a parità di contributo richiesto, tenuto conto della vita utile degli investimenti, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva 2006/32/CE e ss.mm.

Richiamati inoltre:

- il punto 10 della delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/08, in particolare per quello che riguarda la previsione che la Regione promuova:
  - a) attività di ricerca applicata nonché attività sperimentali e dimostrative per lo sviluppo di edifici ad alta efficienza energetica ed ecocompatibili, anche mediante la sottoscrizione di accordi con enti ed istituti di ricerca, università, imprese del settore;
  - b) l'attivazione di programmi di intervento per la diffusione di edifici ad alto rendimento energetico, con

priorità alla riqualificazione degli edifici pubblici, assicurando che gli strumenti regionali e locali di intervento e di incentivazione siano utilizzati in modo sinergico con le risorse statali e comunitarie;

- c) lo sviluppo di campagne di sensibilizzazione e orientamento degli utenti finali;
  - d) l'attivazione di programmi di formazione degli operatori pubblici e privati;
  - e) la conclusione di accordi volontari per la diffusione dei servizi energetici di cui alla direttiva 2006/32/CE;
  - f) l'allestimento di strumenti semplificati di diagnosi energetica;
- il punto 10 della delibera dell'Assemblea legislativa n. 156/08 nella parte in cui si prevede che gli operatori dei servizi di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, in attuazione della direttiva 2006/32/CE:
- a) forniscono alla Regione le informazioni sui consumi delle diverse tipologie di utenze, finalizzando dette informazioni alla gestione di un sistema informativo regionale volto ad indirizzare programmi pubblici di intervento per il miglioramento della efficienza energetica dei sistemi territoriali;
  - b) favoriscono ogni attività finalizzata a sviluppare la domanda e la prestazione di servizi energetici per migliorare l'efficienza energetica con particolare riferimento alle diagnosi energetiche, alla realizzazione di progetti di miglioramento della efficienza energetica in grado di accedere al mercato dei titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi, alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini;
- l'art. 25 octies della Legge Regionale n. 26/2004, ove si prevede che per consentire l'implementazione e l'aggiornamento del catasto degli impianti termici, il regolamento regionale di cui all'articolo 25-quater, comma 1, stabilisce le modalità attraverso le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile negli edifici asserviti.

Preso atto:

- che la Regione promuove lo sviluppo dei programmi di intervento degli Enti Locali di cui agli artt. 3 e 4 della L.R. n. 26/04 e s.m.i ;
- che la Regione, definendo linee guida e standard prestazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. g), della L.R. n. 26/04 e s.m.i, agevola la formazione, la qualificazione e la omogeneizzazione dei programmi degli Enti Locali con particolare attenzione a:
  - a) la diagnosi e certificazione energetica degli edifici pubblici;
  - b) la riqualificazione energetica degli edifici pubblici e la dotazione degli stessi di impianti a fonti rinnovabili;
  - c) la realizzazione di sistemi a rete per il teleriscaldamento e teleraffrescamento dei centri urbani e delle aree specializzate per attività produttive, con energia prodotta da impianti di cogenerazione ad alto rendimento e/o da fonti rinnovabili;
  - d) la realizzazione di sistemi efficienti di utenza di cui all'art.2 del D. Lgs. n. 115/08 e s.m.i.;
  - e) gli interventi di miglioramento della illuminazione pubblica;
  - f) lo sviluppo di adeguati standard di qualità ecologico-ambientale e di sostenibilità energetica negli ambiti del territorio urbanizzato da riqualificare e negli ambiti per nuovi insediamenti, di cui agli artt. A-6, A-11 e A-12 dell'Allegato della L.R. n. 20/00, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 della L.R. n. 26/04 s.m.i;
- che la Regione assicura che le informazioni sul quadro giuridico e degli incentivi adottato nell'intento di conseguire gli obiettivi del PER siano non discriminatorie e trasparenti e oggetto di ampia divulgazione tra tutti gli operatori del settore;
- che la Regione rende accessibili i fondi regionali per la promozione dei programmi degli Enti Locali, assicurando che detti fondi integrino le misure di miglioramento dell'efficienza energetica finanziate su base di mercato, con particolare riferimento ai Titoli di Efficienza Energetica.

Tenuto conto:

- che ENEL ITALIA SRL, nel seguito indicata come ENEL, è operatore energetico di primaria rilevanza a livello nazionale ed opera, in particolare, nella Regione Emilia-Romagna nella produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e rinnovabili, nella distribuzione e nella vendita di energia e nella offerta di soluzioni per l'efficienza energetica e la mobilità elettrica;
- che ENEL ha indicato fra le proprie missioni societarie lo sviluppo di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- che ENEL ha avviato attività di riconversione industriale nel settore della illuminazione pubblica;
- che ENEL ha attivato una politica di efficientamento dei consumi nel settore della climatizzazione degli edifici a mezzo di tecnologie efficienti quali ad esempio pompe di calore e caldaie di ultima generazione;
- che ENEL ha in corso una campagna di installazione del servizio di ricarica elettrica pubblica e privata per incentivare la mobilità elettrica;
- che ENEL è fortemente interessata alla gestione di reti elettriche smart, comprendenti sistemi di accumulo concentrati e distribuiti nella rete, per realizzare un corretto equilibrio dei flussi energetici compatibili con la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in particolare fotovoltaico ed eolico;
- che ENEL ha iniziato una campagna per ottimizzare e razionalizzare i consumi energetici, promuovendo tecnologie innovative e nuovi servizi ai clienti volti a garantire miglioramenti di efficienza energetica negli apparecchi degli utenti finali;
- che ENEL, in ragione delle attività svolte per la realizzazione degli obiettivi generali di interesse pubblico legati al ciclo dell'energia elettrica, può svolgere quindi un ruolo importante nel conseguimento degli obiettivi posti dal PER.

Considerato inoltre:

- che le Parti ritengono importante, per l'efficacia delle loro azioni in materia di attuazione del PER, condividere i programmi, i progetti, le realizzazioni e i

risultati ottenuti nell'attuazione e gestione degli interventi in campo energetico;

- che le Parti ritengono altresì importante agevolare gli interventi in materia di risparmio energetico, produzione e impiego di fonti energetiche rinnovabili anche assicurando un efficace coordinamento fra le funzioni di pianificazione e regolamentazione di competenza delle Istituzioni territoriali e le attività portate avanti dagli operatori del mercato;
- che le Parti condividono l'opportunità che l'emanazione di atti normativi e programmatici di competenza della Regione che coinvolgono l'operatività dei gestori dei servizi energetici sia preceduta da una fase di consultazione in grado di apportare un contributo tecnico alla formulazione di detti atti.

Rilevato che Regione ed ENEL, nel rispetto delle specifiche prerogative e competenze, e nel quadro del PER e dei relativi piani triennali di attuazione:

- condividono la necessità di collaborare per il raggiungimento degli obiettivi posti dal Pacchetto Clima Energia dell'Unione Europea (cd 20/20/20) attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica nella produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia elettrica prodotta sia da fonti convenzionali sia da fonti rinnovabili;
- in particolare condividono la necessità di individuare, progettare e promuovere la realizzazione di interventi che sfruttino le potenzialità territoriali in materia di energia idroelettrica, eolica, solare, fotovoltaica, geotermica e da biomasse di origine vegetale certificata;
- condividono la necessità di promuovere la concertazione con gli altri Soggetti del Territorio regionale, a partire dagli Enti Locali, Enti Pubblici, Università o Enti comunque riconducibili alla Regione, per la promozione di tutte le iniziative che si dovessero rendere necessarie per un'effettiva cooperazione finalizzata alla realizzazione degli interventi di sfruttamento delle fonti rinnovabili;
- manifestano la volontà di accompagnare, tramite la specifica promozione di progetti integrati, attività che verranno a realizzarsi a valle del presente protocollo.

Tutto ciò premesso,  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1**  
(Finalità)

1. Con il presente Protocollo s'intendono definire, sulla base ed in conformità di quanto richiamato e delineato nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, gli obiettivi condivisi dalle Parti in materia energetica e le modalità e forme di collaborazione tra le Parti nella promozione del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, dell'impiego delle Fonti Energetiche Rinnovabili (nel seguito "FER") e della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, in attuazione del Piano Energetico Regionale (nel seguito "PER").
2. Al presente atto, che ha natura di accordo-quadro, potranno far seguito, ove ritenuto opportuno, eventuali accordi applicativi di carattere settoriale in merito a specifici ambiti di collaborazione.

**Art. 2**  
(Obiettivi)

1. Le Parti, condividendo gli obiettivi e gli indirizzi delineati in premessa, convengono di individuare ambiti di collaborazione con riferimento ad interventi rivolti all'efficientamento energetico, all'uso razionale delle risorse, alla valorizzazione delle fonti rinnovabili, alla generazione distribuita, alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, alla tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, allo sviluppo di "reti intelligenti", con particolare riferimento a:
  - a) la qualificazione energetica dei sistemi edilizi, urbani e territoriali e delle infrastrutture energetiche a rete;
  - b) la mobilità sostenibile;
  - c) le misure di accompagnamento per lo sviluppo delle infrastrutture per la mobilità sostenibile;
  - d) la ricerca applicata e l'innovazione tecnologica in coerenza con la strategia di specializzazione industriale regionale;

- e) lo sviluppo industriale con attenzione anche al potenziale di start-up;
- f) lo sviluppo dei servizi volti all'efficienza energetica per gli utenti finali in conformità alle Direttive dell'UE contribuendo allo sviluppo delle filiere della Green Economy in Emilia-Romagna;
- g) il sostegno all'occupazione;
- h) l'adeguamento degli strumenti legislativi e regolamentari.

### **Art. 3**

*(Oggetto della collaborazione)*

Con riferimento agli obiettivi di cui all'art. 2, la collaborazione tra Regione ed ENEL riguarderà, nel rispetto delle competenze e finalità statutarie, e nel quadro del Piano Energetico Regionale e dei relativi piani triennali di attuazione:

1. lo sviluppo della cooperazione nel campo della produzione di energia attraverso l'utilizzazione di fonti rinnovabili quali le risorse idriche, eoliche, da energia solare e fotovoltaica, da biomasse di origine vegetale certificata;
2. la promozione di misure tese a favorire l'applicazione di soluzioni industriali per la più razionale ed efficiente produzione, distribuzione e stoccaggio di energia nelle smart grid, bilanciando il diagramma di carico e di produzione da fonti rinnovabili e convenzionali con l'istallazione di appositi accumuli centralizzati e distribuiti;
3. la promozione di iniziative volte a favorire la realizzazione di insediamenti industriali per la produzione di batterie di accumulo di ultima generazione, funzionali alle installazioni di cui al punto 3.2;
4. la promozione della realizzazione di impianti di micro e piccola cogenerazione e di piccoli impianti fotovoltaici, integrati o aderenti a tetti di edifici residenziali;
5. la promozione di misure tese a migliorare, nel rispetto della regolazione di settore e degli obblighi di terzietà e non discriminazione che gravano sul distributore, le connessioni alla rete elettrica degli

impianti alimentati da FER, anche in considerazione delle taglie degli impianti medesimi;

6. la promozione di misure tese al miglioramento dell'efficienza nell'uso dell'energia elettrica su tutto il territorio regionale, attraverso l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili per l'illuminazione pubblica e per gli utilizzatori industriali e domestici;
7. la promozione di misure tese a favorire la sostituzione di impianti di condizionamento e climatizzazione invernale/estiva a servizio di immobili a destinazione residenziale e commerciale obsoleti con impianti di ultima generazione più efficienti e che riducono le emissioni locali (i.e. caldaie a condensazione e pompe di calore);
8. l'organizzazione di campagne di informazione, orientamento e sensibilizzazione degli utenti finali (enti locali, cittadini e imprese) sulle misure di miglioramento dell'efficienza energetica e sulle opportunità offerte dall'impiego delle attuali tecnologie;
9. la promozione di progetti esemplari per la riduzione dei consumi energetici nel settore pubblico;
10. la promozione della innovazione e della ricerca industriale finalizzata al miglioramento dell'efficienza energetica attraverso la realizzazione di progetti pilota di smart grid in ambito residenziale o industriale comprendenti il ricorso a sistemi di stoccaggio dell'energia prodotta con fonti rinnovabili;
11. la promozione della mobilità elettrica allo scopo di ridurre il livello di inquinamento nel settore dei trasporti e favorire la diffusione di punti di ricarica in edifici residenziali, del terziario, delle infrastrutture della mobilità pubblica, compresa la definizione di contratti con tariffa agevolata per la ricarica dei veicoli;
12. la promozione dell'impiego di mezzi elettrici nel trasporto merci in ambito urbano (ZTL);
13. la promozione di progetti dell'iniziativa europea HORIZON che coinvolgano la Regione Emilia-Romagna e la Rete Alta Tecnologia regionale.

#### **Art. 4**

*(Definizione delle modalità della collaborazione)*

Al fine di dare attuazione al presente Protocollo d'Intesa, le Parti nominano due referenti per parte che, con cadenza annuale, monitorano lo stato di avanzamento delle singole iniziative intraprese da ciascuna delle Parti in attuazione degli obiettivi del presente Protocollo.

Tutte le attività necessarie a dare attuazione a quanto convenuto con il presente Accordo saranno svolte dalle Parti, ciascuna per le attività di propria competenza e con oneri a proprio carico.

Le modalità di attuazione delle forme di collaborazione negli ambiti di cui all'articolo 3, nonché i rispettivi ruoli e compiti dei soggetti partecipanti, potranno essere disciplinate anche attraverso la stipulazione di appositi accordi, da redigersi nel pieno rispetto dei principi di concorrenza e libero mercato richiamati in premessa.

In particolare, la Regione si impegna ad operare nel pieno rispetto della normativa antitrust e in materia di appalti, a salvaguardia dei principi di terzietà e non discriminazione. Parimenti ENEL, laddove risulti chiamata ad operare in qualità di gestore di un pubblico servizio, garantisce il pieno rispetto degli obblighi di legge e regolamentari su di essa gravanti.

#### **Art. 5**

*(Durata dell'accordo)*

La durata del presente Protocollo è fissata in quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione ed alla scadenza potrà essere rinnovato per espressa volontà delle Parti, fatta salva una comune verifica degli esiti della sua attuazione.

#### **Art. 6**

*(Condivisione delle informazioni)*

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo, le Parti si impegnano a condividere - senza alcun onere a carico delle Parti e nel rispetto delle proprie politiche - le informazioni disponibili al fine di monitorare l'avanzamento nel raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo.

I soggetti firmatari si impegnano nella organizzazione di almeno una giornata in corso d'anno per la divulgazione delle iniziative promosse nell'ambito del presente protocollo.

Resta inteso che la condivisione delle informazioni di cui al presente articolo avviene nel rispetto di quanto stabilito nel successivo articolo 8.

**Art. 7**

*(Ulteriori intese)*

Regione ed ENEL si impegnano, inoltre, a valutare l'opportunità di eventuali ulteriori Intese volte ad affrontare specifiche problematiche di interesse comune.

**Art. 8**

*(Non esclusività)*

Il presente Protocollo non presenta caratteri di esclusività. La Regione, come evidenziato nelle premesse, si impegna a collaborare con tutti i soggetti che a diverso titolo perseguono gli stessi obiettivi in materia di fabbisogno energetico e di riduzione dell'impatto ambientale, attraverso modalità trasparenti e non discriminatorie, nel pieno rispetto dei principi di salvaguardia della concorrenza e del libero mercato.

*ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE*

Per la Regione Emilia-Romagna

Per ENEL ITALIA SRL